



Delibera della Giunta Regionale n. 668 del 23/12/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

MODIFICHE ALLA DELIBERA DI GR N. 314 DELL 8/8/2014 AD OGGETTO -TUTELA DELLA BUFALA MEDITERRANEA LEGGE REGIONALE 3/2005 - RICHIESTA AIUTO DI STATO-

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che la Legge regionale n°3 del 7 febbraio 2005 prevede all'articolo 1, comma 3, la concessione di un indennizzo integrativo regionale fino al raggiungimento del valore di mercato, da erogare ai proprietari di animali della specie bufalina abbattuti perché riconosciuti infetti da una malattia per la quale sussiste l'obbligo di abbattimento, subordinandone l'erogazione alla adozione di una decisione positiva da parte della Commissione;
- b. che a seguito di apposita richiesta presentata dalla Regione Campania, ai sensi del Regolamento (CE) 1857/2006 che definisce le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, la Commissione Europea in data 5 giugno 2009 ha pubblicato sulla GUCE l'avvenuta approvazione dell'aiuto di Stato, identificato con n°XA72/09, concernente gli "*indennizzi integrativi regionali per l'abbattimento di animali della specie bufalina infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica*", la cui base normativa è rappresentata dalla delibera di G.R. 1497 del 29 settembre 2006 e s.m. e i. con scadenza il 31 dicembre 2012;
- c. che con delibera di G.R. n. 415 del 9 agosto 2012 è stato prorogata la vigenza del predetto aiuto di Stato al 30 giugno 2014, con il regime SA 35681;
- d. che non sono state ancora raggiunte le condizioni previste per l'acquisizione della qualifica di territorio indenne e/o ufficialmente indenne dalle suddette malattie infettive e che, pertanto, si prevedono nei prossimi anni ulteriori positività ai test di screening, con conseguente abbattimento dei bufali infetti e corresponsione dell'indennizzo integrativo regionale;
- e. che, pertanto, con delibera di GR n. 314 dell'8/8/2014 "Tutela della bufala Mediterranea Legge Regionale 3/2005 - Richiesta Aiuto di Stato" si è provveduto a formalizzare la base giuridica per la notifica di un nuovo aiuto ai sensi regolamento (UE) n. 702/2014 dando continuità agli effetti del precedente aiuto SA 35681;
- f. che la Commissione Europea con nota n. D(2014) - 3960520 del 02/12/2014 ha comunicato alla rappresentanza permanente italiana che i regimi di aiuto che sono stati esentati di notificazione, ivi compreso il regime SA 35681, rimangono esonerati fino al 31 dicembre 2014 e che a partire dalla suddetta data devono essere adottate le disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;

CONSIDERATO

- a. che il Regolamento (UE) n. 702/2014 prevede all'art. 26 che gli aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica, a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal citato articolo 26;
- b. che l'aiuto previsto dalla presente delibera rispetta le condizioni stabilite dall'art. 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014 necessarie per la concessione degli aiuti nei casi di epizootie esentati dall'obbligo di notifica;
- c. che la delibera di GR n. 314/2014 prevede la decorrenza del nuovo aiuto a partire dal 1° luglio 2014, includendo anche il secondo semestre del suddetto anno che, come confermato nella citata nota della Commissione Europea, resta compreso nel regime del precedente aiuto SA35681 ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1857/2006;
- d. che occorre, pertanto, modificare la base giuridica del nuovo aiuto di Stato ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, prevedendo l'avvio dello stesso il 1° gennaio 2015;

RITENUTO, pertanto, necessario

- a. modificare la delibera di GR n 314 dell'8 agosto 2014 "Tutela della bufala Mediterranea Legge Regionale 3/2005 - Richiesta Aiuto di Stato", prevedendo la decorrenza dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016 dell'aiuto concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, relativo all'erogazione dell'indennizzo integrativo previsto dalla L.R. n. 3/2005;

- b. prevedere nel periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2016 l'erogazione del citato aiuto di Stato per complessivi € 6 milioni, ripartito nel seguente modo: € 3 milioni per l'anno 2015 e € 3 milioni per l'anno 2016;

ACQUISITA

- a. l'attestazione di capienza resa dalla Direzione Generale 04 del Dipartimento 52 per la Tutela della Salute relativa al capitolo della spesa n. 7628, come confermato con il parere contabile espresso sulla delibera di G.R.C. n. 314/2014 con nota prot. 0412680 del 17/6/2014 della U.O.D. "bilancio annuale e pluriennale di previsione";

VISTI

- a. il DPR 8 febbraio 1954 n. 320 ad oggetto Regolamento di Polizia Veterinaria e s.m.i.;
- b. i Decreti del Ministero della Sanità nn. 592/95, 651/94 e 358/96 e s.m.i. concernenti i piani nazionali di eradicazione dalla tubercolosi bovina e bufalina, dalla brucellosi bovina e bufalina e dalla leucosi enzootica bovina e bufalina;
- c. la delibera di GR n. 313 dell'8 agosto 2014 ad oggetto di approvazione del piano per il controllo regionale della brucellosi bufalina;

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime.

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. di prevedere, a parziale modifica della delibera di GR n 314 dell'8/8/2014 "Tutela della bufala Mediterranea Legge Regionale 3/2005 - Richiesta Aiuto di Stato" e confermandone ogni altra parte, la decorrenza dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016 dell'aiuto concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, relativo all'erogazione dell'indennizzo integrativo previsto dalla L.R. n. 3 del 7 febbraio 2005;
2. di confermare il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 per la concessione degli aiuti riguardanti le epizootie, di cui all'allegato allegato tecnico che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di prevedere nel periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2016 l'erogazione del citato aiuto di Stato per complessivi € 6 milioni, ripartiti nel seguente modo: € 3 milioni per l'anno 2015 e € 3 milioni per l'anno 2016;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale 06 del Dipartimento 52 ed alla Direzione Generale 03 del Dipartimento 51 per gli adempimenti procedurali relativi alla notifica di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, alla Direzione Generale 04 Dipartimento 52 per gli adempimenti consequenziali ed al bollettino ufficiale per la pubblicazione.